



COMUNE DI MASULLAS

ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

(ETC)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA VALIDAZIONE DEL

PEF TARI 2024-2025

**SECONDO IL NUOVO MTR-2 ARERA DELIBERAZIONE 363/2021/R/RIF
INTEGRATO E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE 389/2023/R/RIF**

Sommario

1	Premessa (ETC).....	2
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	3
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	4
1.5	Altri elementi da segnalare.....	4
4	Attività di validazione (ETC).....	4
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)	5
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	6
5.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	7
5.1.3	Coefficiente C116.....	7
5.1.4	Coefficiente CRI.....	7
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	7
5.2.1	Componente previsionale CO ₁₁₆	7
5.2.2	Componente previsionale CQ.....	7
5.2.3	Componente previsionale COI.....	8
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	8
5.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	8
5.4.1	Determinazione del fattore b.....	8
5.4.2	Determinazione del fattore ω	8
5.5	Conguagli	9
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	9
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	9
5.8	Rimodulazione dei conguagli.....	9
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	9
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	9
5.11	Ulteriori detrazioni	9
5.12	Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata	10

1 Premessa (ETC)

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata e MTR-2 aggiornato) ed in continuità con la precedente metodologia, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è definito come "L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente".

Ai sensi dell'art 199 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti" e ai sensi dell'art. 200 "la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199".

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, (art. 2 comma 186-bis), per quanto riguarda i soggetti che sovrintendono all'organizzazione del servizio all'interno degli ATO, le Regioni hanno trasferito le corrispondenti funzioni agli enti di governo d'ambito. Il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 14, comma 27, lett. f, annovera l'organizzazione del servizio rifiuti tra le funzioni fondamentali dei comuni. Visto che ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, Regioni e Province autonome devono definire il perimetro degli Ambiti o bacini Territoriali Ottimali (ATO) e contestualmente, per ciascun ATO deve essere istituito o designato il relativo Ente di Governo dell'ATO (EGATO).

Con riferimento alla Regione Autonoma Sardegna, la Delibera di Giunta Regionale n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), il quale fissa le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente.

Considerato che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato, in continuità con la Delibera ARERA 443/2019, anche la Delibera 363/2021 prevede che l'Ente Territorialmente Competente va residualmente individuato in ogni altro ente dell'Ambito, quali i Comuni medesimi.

Il Comune scrivente è dunque chiamato ad assumere il duplice ruolo di gestore del servizio rifiuti per la parte di tariffazione e gestione utenti, svolta in economia dall'ufficio tributi, nonché di Ente Territorialmente Competente per la raccolta e la verifica dei dati e per la validazione del PEF definitivo e la trasmissione della documentazione all'Autorità.

In considerazione di quanto sopra, si richiama quanto già disciplinato dalla Delibera ARERA 57/2020, art. 1.2, chiarisce che "laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale", per cui è necessario individuare l'unità organizzativa all'interno dell'Ente locale che assuma le funzioni di Ente Territorialmente Competente dotato di migliori profili di terzietà rispetto al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Invece, "nel caso in cui l'Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell'attività di validazione, ne dà comunicazione all'Autorità nell'ambito della trasmissione degli atti di competenza".

Con riguardo al Comune scrivente, organo deliberante ai fini della definitiva validazione del PEF TARI secondo il nuovo MTR-2 resta, per legge, il Consiglio Comunale: tuttavia, si precisa che è stata individuata l'unità organizzativa interna dotata dei migliori profili di terzietà rispetto a tutti i Gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e, più in particolare, rispetto all'area di appartenenza dell'Ufficio Tributi, che è gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, assumendo le funzioni di ente territorialmente competente nelle more della procedura di validazione, da perfezionarsi con approvazione del competente Consiglio Comunale.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario ricompreso nel presente Piano Economico Finanziario coincide esclusivamente con il Comune di Masullas, per cui, nei paragrafi che seguono, si descriveranno le caratteristiche e i gestori dell'ambito tariffario di riferimento esclusivamente per la suddetta realtà comunale.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Con riferimento all'analisi sulla gestione delle attività di raccolta e trasporto; spazzamento e lavaggio strade; nonché gestione tariffe e rapporti con gli utenti interno dell'ambito territoriale coincidente con il Comune di Masullas, ad esclusione, pertanto, delle attività di trattamento e recupero che sono oggetto di specifica analisi nel paragrafo successivo, sono stati individuati due distinti soggetti qualificabili, secondo la definizione di cui all'art. 1.1 del MTR-2, come Gestori del servizio integrato rifiuti urbani e, pertanto, tenuti alla trasmissione dei propri dati di costo in conformità ai principi del nuovo MTR-2 in conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/rif (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata e MTR-2 aggiornato).

1. La ditta ETAmbiente S.p.a. in qualità di Gestore del servizio integrato della raccolta e trasporto dei RU. La ditta è affidataria del servizio integrato di igiene urbana e ambientale per la Unione dei Comuni Parte Montis, responsabile dell'appalto e delle ripartizioni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente individuato come prestatore d'opera nella direzione di esecuzione dell'appalto associato, intervenuta nella procedura nella integrazione di alcuni dati di costo inseriti in sede di consolidamento del PEF, quali: i costi per lo smaltimento e recupero rifiuti, CTS e CTR; l'IVA indetraibile; le premialità regionali RAS conseguite per il superamento del target percentuale di raccolta differenziata minimo come determinata dalla Regione Sardegna, calcolati in abbattimento dei costi per gli smaltimenti; le percentuali di ripartizioni dei costi tra gli enti aderenti all'appalto associato, criterio individuato in rapporto agli abitanti di ciascun ambito comunale rispetto al totale dell'ambito gestito in appalto associato. I dati di costo della Ditta sono stati ricevuti sempre per tramite della Unione dei Comuni.
2. l'Ufficio Tributi del Comune di Masullas, in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti in quanto gestito dal medesimo in economia.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Con la tabella seguente, vengono indicati quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

COMUNE DI MASULLAS	
IMPIANTI	TIPOLOGIA
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI ORISTANO	RECUPERO E SMALTIMENTO

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, l'Ente territorialmente competente acquisisce da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilato per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023). In caso di contratto di affidamento del servizio pluricomunale è facoltà dell'Ente territorialmente competente richiedere al gestore la redazione di un'unica relazione di accompagnamento, purché sia garantito il dettaglio di tutte le informazioni e le valutazioni necessarie a illustrare il singolo PEF da trasmettere all'Autorità, precisando i servizi svolti in ciascun comune e gli eventuali altri elementi di specificità di livello comunale, anche mediante l'inserimento di tabelle riepilogative;
3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

Ciascun Gestore ha provveduto alla trasmissione dei dati di costo di propria competenza conformemente ai principi del MTR-2 aggiornato e conformemente agli schemi documentali come sopra descritti.

1.5 Altri elementi da segnalare

In riferimento ai dati di costo sulla remunerazione di capitale investito netto (R) comunicati dall'Ufficio Tributi del Comune di Masullas, quale Gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti, l'Ente Territorialmente Competente ha ritenuto opportuno inserirli nelle poste rettificative del capitale investito, in quanto i ricavi comunicati si riferiscono alle entrate tariffarie del ruolo Tari che inciderebbero impropriamente sul costo di remunerazione del capitale investito netto.

4 Attività di validazione (ETC)

A seguito dell'individuazione dei soggetti Gestori del ciclo integrato dei rifiuti urbani come identificati all'interno del paragrafo, l'attività di validazione si è svolta nell'analisi della documentazione ricevuta, preventivamente alla consolidazione dei dati di costo per la definizione del PEF TARI riferito al periodo regolatorio di competenza alla presente relazione.

Come già esposto in premessa, il Comune scrivente è dunque chiamato ad assumere il duplice ruolo di gestore del servizio rifiuti per la parte di tariffazione e gestione utenti, svolta in economia dall'ufficio tributi, nonché di Ente Territorialmente Competente per la raccolta e la verifica dei dati e per la validazione del PEF definitivo e la trasmissione della documentazione all'Autorità.

In considerazione di quanto sopra, si richiama quanto già disciplinato dalla Delibera ARERA 57/2020, art. 1.2, chiarisce che “laddove l’Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale”, per cui è necessario individuare l’unità organizzativa all’interno dell’Ente locale che assuma le funzioni di Ente Territorialmente Competente dotato di migliori profili di terzietà rispetto al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Invece, “nel caso in cui l’Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell’attività di validazione, ne dà comunicazione all’Autorità nell’ambito della trasmissione degli atti di competenza”.

Con riguardo al Comune scrivente, organo deliberante ai fini della definitiva validazione del PEF TARI secondo il nuovo MTR-2 resta, per legge, il Consiglio Comunale: tuttavia, si precisa che è stata individuata l’unità organizzativa interna dotata dei migliori profili di terzietà rispetto a tutti i Gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e, più in particolare, rispetto all’area di appartenenza dell’Ufficio Tributi, che è gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, assumendo le funzioni di ente territorialmente competente nelle more della procedura di validazione, da perfezionarsi con approvazione del competente Consiglio Comunale.

5 Valutazioni di competenza dell’Ente territorialmente competente (ETC)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L’Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a), così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell’Allegato 1 Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{max\ a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

L’Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, ivi incluso il coefficiente di recupero dell’inflazione CRI, introdotto dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.

	2024	2025
ΣT_a	€ 145.295	€ 145.930
ΣT_{a-1}	€ 121.083	€ 124.231
ΣT_{max}	€ 124.231	€ 127.461
Delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	€ 21.063	€ 18.469

L’Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie come da riepilogo che segue.

	2024	2025
r_{pi_a}	2,7%	2,7%
X_a	0,10%	0,10%
Q_{L_a}	0,00%	0,00%
P_{G_a}	0,00%	0,00%
C_{116a}	0,00%	0,00%
CRI_d	0,00%	0,00%
r_a	2,60%	2,60%

Si rinvia ai successivi paragrafi l'analisi puntuale sui coefficienti di recupero di produttività (X_a), dei miglioramenti della qualità del servizio e del perimetro gestionale (QL e PG), nonché sui costi sostenuti in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020 (C116).

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

La scelta sul coefficiente di recupero produttività (X_a), si è orientata su un livello insoddisfacente o intermedio della qualità ambientale delle prestazioni, come conseguente dalle analisi effettuate sui fattori di valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunta (γ_1) e al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2), per un risultato finale di $(1 + \gamma)$ come da analisi di seguito riepilogate.

Coefficiente di gradualità	2024	2025
Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata (γ_1)	-0,10	-0,10
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo (γ_2)	-0,20	-0,20
Totale (γ)	-0,30	-0,30
Coefficiente di gradualità ($1 + \gamma$)	0,70	0,70

Grandezze fisico-tecniche	2024	2025
Raccolta differenziata (%)	83%	83%
q_{a-2} ton	446,05	446,05
Costo unitario effettivo - CUEFF €/cent/kg	26,72	27,15
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	43,10	43,10

- $Efficacia_{Avv_RICRD,sc} \geq 0,85 \rightarrow R1 = 0,00$

In dettaglio, la valutazione sul primo fattore (γ_1) è soddisfacente la percentuale di raccolta differenziata, superiore anche alla media regionale, e nelle conseguenti attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo come dal sistema organizzativo degli smaltimenti sopra descritto, i quali giustificano la minimizzazione del coefficiente di recupero di produttività per le annualità disciplinate dal periodo regolatorio.

Invece, la valutazione del secondo fattore (γ_2) non è stata indicata dal gestore della raccolta, nonostante solleciti notificati, e, pertanto ne risulta insoddisfacente, in quanto il risultato del macro-indicatore

R1, non avendo avuta alcuna possibilità di determinazione dal gestore della raccolta e trasporto RU, non soddisfa la condizione di cui al comma 3.1bis del MTR-2 aggiornato, così come sopra riepilogata.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Non si sono valorizzati valori di QL e di PG sia per il primo biennio del periodo regolatorio 2022-2023 e, prudenzialmente, anche per il successivo biennio 2024-2025, prevedendo uno stato di mantenimento di livelli di qualità e delle attività gestionali del servizio integrato dei rifiuti urbani per l'intero periodo regolatorio.

5.1.3 Coefficiente C116

L'Ente territorialmente competente non ha ravvisato da parte dei Gestori alcuna segnalazione sulla valorizzazione di costi previsionali destinati alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori effettivi di costo dell'anno di riferimento riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020 e, pertanto, non si rende necessaria alcuna valorizzazione del correlato coefficiente C116 per la variazione in aumento del massimo tariffabile entro il limite della crescita determinato in sede di validazione del piano economico finanziario.

5.1.4 Coefficiente CRI

Nonostante il notevole incremento del tasso inflattivo registratosi per il biennio 2022-2023, l'Ente territorialmente competente non ha ravvisato particolari impatti negativi con riguardo ad eventuali maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione.

Pertanto, non risulta necessaria la determinazione del corrispondente coefficiente CRI, potendo attuare la rivalutazione dei costi all'inflazione determinata dal MTR-2 aggiornato.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità e di seguito riepilogate.

5.2.1 Componente previsionale CO₁₁₆

L'Ente territorialmente competente non ha ravvisato da parte dei Gestori alcuna segnalazione sulla valorizzazione di costi previsionali destinati alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori effettivi di costo dell'anno di riferimento riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020 e, conseguentemente, non si sono valorizzati componenti previsionali destinati alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori effettivi di costo dell'anno di riferimento riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020 e, pertanto, non si rende necessaria alcuna valorizzazione del correlato coefficiente CO₁₁₆ per la variazione in aumento del massimo tariffabile entro il limite della crescita determinato in sede di validazione del piano economico finanziario.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Nelle more delle attività di validazione del PEF, non risulta necessaria la valorizzazione della componente previsionale per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti da ARERA (CQ).

Infatti, l'Ente territorialmente dell'ambito Comunale di riferimento ha determinato l'applicazione del livello qualitativo minimo con riferimento al quadro sugli schemi regolatori indicato dall'art. 3 del TQRIF (Delibera 15/2022).

La scelta si è orientata per consentire una fase iniziale di adeguamento ai nuovi standard qualitativi, senza incidere eccessivamente su ulteriori investimenti che gravano, conseguentemente, sugli utenti medesimi, comunque, in ottica di incrementare a successivo periodo il livello minimo ad un livello più avanzato.

Inoltre, non sono risultate segnalazioni di costi sostenuti da parte dei Gestori per la copertura di simili investimenti.

5.2.3 Componente previsionale COI

Per i medesimi motivi esposti nell'analisi sulla scelta dei coefficienti di QL e PG, che si richiamano quivi integralmente, non si sono valorizzati componenti previsionali destinati alla copertura di oneri attesi relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi o ulteriori rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente ha verificato la coerenza dei dati di ammortamento delle immobilizzazioni come dichiarate dai gestori coinvolti, nel rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 aggiornato per i cespiti ad esse direttamente riconducibili del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 aggiornato per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

5.4.1 Determinazione del fattore *b*

È stato determinato un valore pari allo **0,30** per il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti.

La scelta dei coefficienti si è orientata considerando i livelli qualitativi del servizio svolto in relazione ai livelli percentuali della raccolta differenziata raggiunti dal Comune, come esposta nella tabella riferita all'analisi sul coefficiente di recupero di produttività, che risulta comunque inferiore alla media percentuale di raccolta differenziata della Regione Sardegna, pari al 74%.

5.4.2 Determinazione del fattore *w*

È stato determinato un valore pari allo **0,2** per il fattore di *sharing* dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza.

La scelta dei coefficienti si è orientata considerando come non soddisfacenti le valutazioni in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e, più in particolare, al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, necessario per la valorizzazione del coefficiente in esame.

Per il dettaglio di calcolo del presente fattore, si rimanda a quanto determinato nel paragrafo 5.1.1 riferito all'analisi sul coefficiente di recupero di produttività.

5.5 Conguagli

L'Ente territorialmente ravvisa il valore della componente a conguaglio $RC_{totTF,a}$ con esclusivo riferimento agli effetti derivanti dall'assunzione dei parametri finanziario di cui alla Deliberazione 68/2022/R/RIF, rispetto ai quali il Gestore della raccolta e trasporto ha dichiarato di non averne anticipato i rispettivi effetti, giustificandone il recupero nel biennio di riferimento.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1 *Tool* di calcolo.

In particolare, l'applicazione della tariffa entro il massimo tariffabile così come determinato dal limite della crescita è coerente con l'equilibrio economico e finanziario dell'intera gestione per la copertura di tutti i costi del servizio integrato RU.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Dall'analisi delle valutazioni compiute sull'equilibrio economico finanziario dei Gestori e dell'intera Gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani, l'Ente territorialmente competente non ha ritenuto necessario avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

In considerazione dell'assenza di componenti a conguaglio diverse da quelle già determinate per gli anni precedenti ed assunte nel presente piano pluriennale, non si sono rese necessarie rimodulazioni delle medesime per annualità future.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Le valutazioni in merito all'equilibrio economico e finanziario della gestione non hanno evidenziato necessità di applicare un costo tariffario superiore al limite della crescita, per cui non si procede con la compilazione della rispettiva istanza di motivazione del superamento del limite medesimo.

Al contempo, non si è reso necessario provvedere a rimodulare detta differenza tra le diverse annualità di PEF pluriennale per consentire il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente non intende operare la scelta di applicare una tariffa superiore del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

5.11 Ulteriori detrazioni

Con riguardo al dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, si è valorizzato il contributo MIUR, di competenza per l'annualità 2022 e 2023, valido come importo previsionale del secondo biennio del periodo regolatorio del PEF TARI secondo il nuovo MTR-2.

Pertanto, i costi totali di PEF attribuibili a carico degli utenti da coprire integralmente con le entrate tariffarie, secondo i principi di cui al DPR 158/1999, considerando tutte le detrazioni applicate, sono riepilogate dalla tabella seguente.

	2024	2025
ΣT_a	€ 124.231	€ 127.461
Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021	€ 596	€ 573
Tariffa TARI	€ 123.635	€ 126.888

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

Il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata si è calcolata, in mancanza di tutti i dati richiesti si è presunto il 35% della quota dei rifiuti di imballaggio per il calcolo del H_{2024} .

Il rispettivo valore del H_{2024} risulta, pertanto, essere il seguente.

<i>H</i> e obiettivi	<i>H</i> di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
<i>ARSC_si,aAGG</i>	2.170		
<i>CRDSC_si,a</i>	28.815		
grado di copertura dei costi efficienti RD (<i>H</i>)	7,5%	12,5%	16,5%
Classe di appartenenza	I	H	H